

Aggiornamenti normativi

a cura di Salvatore Nocera

news

Il Regolamento e le Linee guida sui DSA

Il 12 Luglio 2011 il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha emanato un decreto recante il Regolamento applicativo della L. n. 170/10 sui diritti degli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento. Il decreto porta in allegato le Linee guida rivolte ai docenti, che sono dichiarate parte integrante dello stesso decreto (art. 3).

Si nota immediatamente come decreto e Linee guida siano stati concepiti utilizzando concettualmente la normativa emanata nel corso degli anni per gli alunni con disabilità, pur tenendo distinte le due figure ai fini degli effetti giuridici e dei diritti conseguenti alla loro individuazione, in piena armonia sia con la L. n. 104/92 che con la L. n. 170/10.

In particolare occorre evidenziare il divieto di assegnazione di docenti per il sostegno, a meno che alla diagnosi di DSA non si accompagni anche la certificazione di disabilità ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104/92. Infatti l'art. 2 del Regolamento stabilisce che i docenti possono segnalare alle famiglie, tramite il Dirigente scolastico, l'opportunità di una certificazione positiva o negativa di DSA, qualora riscontrino difficoltà ripetute dell'alunno in classe.

Questa è una disposizione simile alla CM n. 363/1994, con la quale il MIUR prevede

che i docenti, tramite il Dirigente scolastico, possano chiedere alle famiglie una certificazione positiva o negativa di disabilità. La CM prosegue prevedendo che, in caso di non attivazione dei genitori, il Dirigente scolastico comunichi alla famiglia che provvederà la scuola; in caso di espresso divieto della famiglia, la scuola può rivolgersi ai servizi sociali perché, risultati negativi i contatti con la famiglia, si rivolgano al Tribunale dei minori che, anche contro la volontà dei genitori, nel prevalente interesse del minore, può decretare la sottoposizione a visita medica allo scopo di far fruire l'alunno di tutti i diritti che la normativa gli mette a disposizione.

Il Regolamento per i casi di supposti DSA non giunge a tanto. Le Linee guida precisano che comunque una diagnosi di DSA non può essere seriamente formulata prima della fine del secondo anno di scuola primaria. L'art. 2 del Regolamento chiarisce pure un aspetto che l'art. 3 della Legge non aveva chiarito, e cioè che le certificazioni diagnostiche debbono essere effettuate solo dalle «strutture preposte» (strutture sanitarie pubbliche o con esse convenzionate o accreditate) e quindi non da qualunque medico o psicologo privato.

L'art. 4 indica gli interventi didattici personalizzati che vanno svolti dai docenti, nel rispetto della loro libertà di insegnamento, secondo le Linee guida. È importante il

comma 5, che stabilisce che l'adozione delle misure dispensative è finalizzata a evitare situazioni di affaticamento e di disagio in compiti direttamente coinvolti dal disturbo, senza peraltro ridurre il livello degli obiettivi di apprendimento previsti nei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.

È quindi importante che non vengano ridotti gli obiettivi di apprendimento fissati per ogni ordine di scuola. L'art. 5 del Regolamento ribadisce l'importanza delle misure compensative e dispensative che vanno indicate nel piano didattico personalizzato, come avviene per il PEI degli alunni con disabilità.

È assai importante l'art. 6 sulla valutazione del profitto di questi alunni. Infatti si prevede che la valutazione debba essere centrata più sugli aspetti sostanziali che su quelli formali: a tal proposito si può ottenere la dispensa dallo svolgimento delle prove scritte nelle lingue straniere, purché la carenza di tale prova sia compensata dalle prove orali.

Si è applicato qui il principio, già in vigore per gli alunni con disabilità, delle prove equipollenti di cui all'art. 16, comma 3, della Legge n. 104 del 1992, come pure l'uso di tempi più lunghi che, come precisato nelle Linee guida, non debbono superare il 30% dei tempi concessi ai compagni, termine esplicitato nel Regolamento a favore degli studenti universitari con DSA.

L'art. 6, comma 6, è molto importante perché fuga i dubbi insorti a causa della formulazione di un articolo della Legge n. 170/10 circa la possibilità di esonero dallo studio e dagli esami relativi alle lingue straniere. Il Regolamento precisa che solo in via eccezionale, su proposta della diagnosi, su richiesta della famiglia e su delibera, anche a maggioranza, del Consiglio di classe, l'alunno può essere esonerato dallo studio e dagli esami delle lingue straniere, tenendo comunque conto della loro importanza come materie caratterizzanti o meno di quel determinato tipo di

istituto. E qui si è fatto palesemente ricorso alla normativa del PEI differenziato prevista dall'art. 9 del dpr n. 122/09 sulla valutazione degli alunni con disabilità. Infatti per questi casi verrà deliberato dal Consiglio di classe un progetto didattico differenziato, che darà diritto al rilascio non del diploma, ma solo di un attestato dei crediti formativi maturati, richiamando addirittura la norma del dpr n. 323/98 sul modello di attestato rilasciato agli alunni con disabilità.

Il Regolamento, però, lascia irrisolti due gravi problemi, che invece la normativa per gli alunni con disabilità chiarisce, e cioè: gli alunni con DSA in possesso dell'attestato rilasciato al termine degli esami di scuola secondaria di primo grado avranno titolo a iscriversi alle scuole secondarie di secondo grado, sia pure per il conseguimento di un altro attestato al termine degli studi?

Personalmente ritengo di no, dal momento che manca una norma che espressamente lo preveda, come invece è avvenuto per gli alunni con disabilità mediante l'art. 11, comma 12, dell'OM n. 90/01, ribadito dall'art. 9 del citato decreto legislativo n. 122/09, mentre l'art. 10 dello stesso decreto legislativo, relativo alla valutazione degli alunni con DSA, non ne fa alcuna menzione.

Probabilmente, se si vuole evitare di bloccare questi alunni alla terza classe della scuola secondaria di primo grado, occorre una norma amministrativa simile a quella dell'art. 11, comma 12, citata per superare questo ostacolo formale.

Altro punto non esplicitato, ma importantissimo, è quello concernente gli alunni con DSA che conseguono l'attestato agli esami finali di Stato. È chiaro che tali alunni non potranno iscriversi all'università, neppure se una norma amministrativa lo consentisse, poiché tale norma sarebbe illegittima sia per violazione della legge sugli accessi universitari, sia per disparità di trattamento

nei confronti degli alunni con disabilità con semplice attestato, ai quali giustamente è precluso l'accesso all'università.

I docenti dovranno leggere con grande attenzione le Linee guida che forniscono suggerimenti estremamente utili ai fini della didattica nei diversi gradi di istruzione e che sono espressi in modo chiaro, con esemplificazioni pregevoli e con parole molto semplici.

Le Linee guida prevedono che il piano didattico personalizzato vada comunque definito entro e non oltre tre mesi dall'inizio dell'anno scolastico. E anche qui c'è qualche differenza con gli alunni con disabilità. Infatti il dpcm n. 185/06 stabilisce che il PEI vada abbozzato in tempo utile per le richieste in organico di fatto. Ciò significa che una bozza di PEI per gli alunni con disabilità va approntata entro giugno-luglio dell'anno precedente la frequenza; poi il PEI verrà raffinato all'inizio dell'anno scolastico ai sensi della nota ministeriale prot. n. 4798/05 e definitivamente formulato entro i primi tre mesi dell'anno scolastico, con la presenza della famiglia, di tutti i docenti e degli operatori sociosanitari che seguono il caso. Qui, invece, è prevista solo l'ultima fase e sembra che manchino gli operatori sociosanitari.

Il rispetto delle Linee guida non costituisce un obbligo per i docenti dal momento che, come già evidenziato, il Regolamento fa salvo il loro diritto alla libertà di insegnamento; però per discostarsene, a mio avviso, occorre una ragionevole motivazione verbalizzata in una riunione del consiglio di classe; in mancanza di tale verbalizzazione, in caso di bocciatura, la famiglia potrebbe chiederne l'annullamento per illegittimità dovuta a violazione di legge o a difetto di motivazione.

Gli articoli conclusivi del Regolamento riguardano i contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione sui DSA dei docenti. Però, mancando a tal proposito l'obbligo di frequenza dei corsi, ci si chiede quanti

docenti spontaneamente li frequenteranno; ove fossero una scarsa percentuale, si teme che i fondi destinati non possano sortire lo scopo previsto.

Il nuovo DM per le specializzazioni per il sostegno

Il Decreto sui nuovi corsi per il sostegno didattico all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, inviato alla Corte dei Conti per la registrazione nei primi giorni di Ottobre 2011, è essenziale per i contenuti di carattere pedagogico e organizzativo.

Sono importanti i riferimenti ai precisi requisiti che dovranno essere posseduti dai direttori dei corsi, dai docenti, dai tutor (art. 3); rilevanti appaiono pure la delimitazione dei frequentanti ai soli docenti in possesso di abilitazione, in modo da evitare il proliferare di neolaureati aspiranti alla sicura precarietà (art. 5), e il divieto di accettare iscrizioni in soprannumero (art. 6, comma 10).

La serietà dei futuri corsi risulta inoltre dalla durata di almeno 8 mesi per lo svolgimento dei 60 crediti più le 300 ore di tirocinio (art. 7); inoltre la valutazione finale riguarderà anche l'attività di laboratorio e di tirocinio diretto e indiretto (art. 8); e ancora la commissione di esame finale dovrà essere composta, oltre che da tre docenti del corso, da due membri nominati dall'Ufficio scolastico regionale, un Dirigente tecnico e un esperto. Questa è una novità interessante rispetto ai precedenti corsi, dove era presente solo un rappresentante ministeriale, normalmente un ispettore che, di solito, era anche esperto nel campo dell'inclusione scolastica (art. 9).

È previsto un monitoraggio sulla qualità dei corsi (art. 9): questo è forse il punto più difficilmente realizzabile del decreto, vista la scarsità del personale ispettivo specializzato, cui si potrebbe ovviare puntando sui referenti

provinciali e regionali utilizzati per i GLIP e i GLIR, attraverso un serio aggiornamento in servizio.

Pure positivo è il giudizio sui contenuti degli allegati A e B riguardanti le competenze richieste ai diplomati al termine dei corsi e sulle discipline e attività oggetto delle lezioni frontali e del tirocinio. È indice di serietà il fatto che sia consentito solo il 10% di assenze dalle lezioni, recuperabili obbligatoriamente on line; questo risulta invece vietato per la normale attività didattica: ciò porrà termine ai numerosi corsi di specializzazione on line che alcune università hanno realizzato in modo disinvolto. Ciò quanto ai contenuti.

Quanto alla procedura di elaborazione della normativa è apprezzabile che il decreto, a differenza di quanto troppo spesso

accade, nelle Premesse faccia riferimento alla commissione di esperti designati dalle due più importanti Federazioni di persone con disabilità e dei loro familiari, FISH e FAND, le cui proposte sono state tenute dal Ministero nel debito conto.

Adesso si attende che il Ministero avvii e conduca rapidamente a compimento una negoziazione sindacale per rendere obbligatoria la formazione in servizio dei docenti curricolari, senza la cui presa in carico professionalmente competente la migliore specializzazione dei docenti per il sostegno si ridurrà a un'ulteriore delega dei docenti curricolari a quelli per il sostegno, con conseguenti ricorsi al TAR dei genitori che vedessero i propri figli abbandonati a causa di una ridotta presenza dei docenti specializzati.